



Numero Sentenza: 250 / 2024

n. 161/2024 liq. giudiziale CCI

TRIBUNALE ORDINARIO di Verona
RICORSO PER LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE N.RG 258 - 1/2024

TRIBUNALE ORDINARIO di Verona - SEZIONE PROCEDURE
CONCORSUALI - ha emesso

SENTENZA

(Omissis)

DICHIARA LA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DI:

- SINERGIE S.R.L. C.F. 04156330237

In persona del legale rappresentante pro-tempore

Con sede in: VERONA, Via VIALE DELL'INDUSTRIA 38 VR

Nomina Giudice Delegato: dott. ATTANASIO MONICA

Curatore: TOFFOLATTI MATTEO TFFMTT71R19L781F

Con studio in Verona, VIA Piazza BrÄ n. 10

Assegna ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali e mobiliari su cose in possesso del debitore il termine perentorio di 30 giorni prima dell'adunanza, per la presentazione delle domande di insinuazione.

Termine per deposito ammissione allo stato passivo: 10-01-2025

STABILISCE il giorno 10-02-2025 ore 10:30 per l'esame dello stato passivo
avanti al Giudice Delegato

Estratto conforme

TRIBUNALE ORDINARIO di Verona, 19-11-2024

Il Cancelliere

FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

(*com. Ammonio*)



Ammonio

N. R.G. 258/2024



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SEZIONE PROCEDURE CONCORSUALI

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei Magistrati:

dott.ssa Attanasio	Monica	Presidente
dott. Lanni	Pier Paolo	Giudice
dott. Pagliuca	Luigi	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

avente ad oggetto l'apertura della liquidazione giudiziale di:

SINERGIE S.r.l., con sede legale a Verona (vr) in Viale dell'Industria n. 38, Cod. Fisc. / P.Iva:
04156330237

visto il ricorso *ex art. 40 C.C.I.* presentato da iPratico S.r.l., con cui la stessa ha domandato l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Sinergie S.r.l.;

rilevato che il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza sono stati regolarmente notificati ai sensi dell'art. 40, comma 8, C.C.I. a mezzo deposito presso la Casa Comunale e che la società resistente non si è costituita;

ritenuta la propria competenza per territorio *ex art. 27 C.C.I.* atteso che la debitrice ha sede in luogo ricompreso nel circondario del Tribunale di Verona;

ritenuta la sussistenza della legittimazione attiva di iPratico S.r.l., la quale agisce sulla base di un credito di € 8.261,91, oltre interessi e spese, portato da decreto irraggiunto;

ritenuta la sussistenza di tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale, in quanto:

- Sinergie S.r.l. esercita un'attività commerciale (ristorazione, pizzeria e somministrazione di bevande alcoliche e superalcolici, servizio di catering e banqueting, etc.); come da visura camerale in atti, ed è



- quindi soggetta alla disciplina della liquidazione giudiziale in conformità a quanto stabilito dall'art. 121 C.C.I.;
- la società versa in stato di insolvenza, ai sensi degli artt. 2 e 121 C.C.I., come risulta comprovato in modo adeguato e sufficiente: i) dal mancato pagamento del credito dell'istante, inutilmente azionato in via esecutiva; ii) dal mancato deposito dei bilanci di esercizio a partire dall'anno 2015; iii) dalla presenza di debiti iscritti a ruolo per il consistente importo di € 525.075,16; iv) dal mancato rinvenimento della società, all'atto della notifica del ricorso ex art. 40 CC.II., presso l'indirizzo ove ha sede legale, risultato essere la sede di uno studio professionale di cui Sinergie non è più da anni cliente;
 - il debito verso la ricorrente, sommato a quelli iscritti a ruolo, è superiore sia alla soglia fissata dall'art. 49, comma 5, C.C.I., sia al limite dimensionale stabilito dall'art. 2, comma 1, lett. d;
 - non risulta, infine, alcun elemento che consenta di ritenere possibile la prosecuzione dell'attività di impresa, anche se limitato ad un ramo d'azienda, senza pregiudizio per i creditori

P.Q.M.

visti gli artt. 1, 2, 49 e 121 ss. C.C.I.,

- 1) DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale di SINERGIE S.r.l., con sede legale a Verona (vr) in Viale dell'Industria n. 38, Cod. Fisc. / P.Iva: 04156330237;
- 2) NOMINA giudice delegato la dott.ssa Monica Attanasio;
- 3) NOMINA curatore il dr. Matteo Toffolatti, in possesso dei requisiti di cui agli artt. 356 e 358 C.C.I., il quale provvederà entro dieci giorni dalla sua nomina a comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura;
- 4) ORDINA al debitore di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi-IRAP-IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dell'indicazione del loro domicilio digitale (ove non abbia già eseguito tale deposito a norma dell'art. 121 C.C.I.);
- 5) FISSA l'adunanza per l'esame dello stato passivo in data 10 febbraio 2025, h. 10.30 davanti al giudice delegato, nel suo ufficio presso il Tribunale di Verona, avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 203 C.C.I. e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
- 6) ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza per la presentazione, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura, delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 208 e 226 C.C.I.;



- 7) AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-*quater*, 155-*quinqües* e 155-*sexies* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
- a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
 - b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
 - c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 D.L. 31.5.2010 n. 78, convertito dalla L. 30.7.2010 n. 122 e successive modificazioni;
 - d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
 - e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
- 8) ORDINA, ai sensi degli artt. 49 e 45 C.C.I., che la presente sentenza sia comunicata al debitore, al curatore, al Pubblico Ministero, al creditore istante;
- 9) DISPONE la trasmissione per estratto all'Ufficio del Registro delle Imprese ove il debitore ha sede legale e, se difforme, all'Ufficio del Registro delle Imprese della sede effettiva per l'annotazione e per l'annotazione di ogni altra posizione in cui la persona fisica sia imprenditore individuale o socio illimitatamente responsabile.

Verona, 11 novembre 2024

Il Presidente est.

dott.ssa Monica Attanasio

Copia conforme . analogica- estratta dal fascicolo telematico
Verona, 19/11/2024

FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

(*Irma Armenio*)



